

In G.U. la legge di conversione del DL anti-violenza nei confronti dei sanitari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024 la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Legge 18 novembre 2024, n. 171](#) di conversione del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [D.L. 1° ottobre 2024, n. 137](#), contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d'urgenza.

Esame della legge di conversione

La Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [L. 18 novembre 2024, n. 171](#) di conversione ha apportato modifiche al Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [D.L. 1° ottobre 2024, n. 137](#), contenente “*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*”.

In primo luogo la legge di conversione è intervenuta sull' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 583-quater](#) c.p., rubricato “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.

Al secondo comma, dopo le parole “dette professioni”, sono inserite le seguenti: “e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente”.

Perciò, evidenziando la parte modificata (interpolata) si legge al secondo comma dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 583-quater](#) c.p.: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo”.

All' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 635](#) c.p. corregge intanto la dicitura ‘dopo il secondo comma’, poiché il decreto-legge aveva interpolato il quarto comma, che oggi, evidenziando le modifiche apposte in sede di conversione, così si legge: “Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione **delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma**, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose **mobili o immobili altrui** ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata”.

Si è trattato di un intervento, assolutamente opportuno, di cosmesi nomopoietica, poiché certamente è più corretto dire “**in occasione delle condotte**” piuttosto che in occasione del delitto, laddove è più preciso specificare che le *res potenziali oggetto materiale del reato sono sia quelle mobili che quelle immobili*.

L' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2](#) del decreto legge in esame, come convertito con modifiche, introduce all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 382-bis](#) c.p.p. il comma 1-bis, a mente del quale **le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì** nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Viene espunta la parte successiva che recita(va) “si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art.382](#) colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Si tratta(va) di una forma allargata di quasi-flagranza.

Nel commento al decreto-legge oggi convertito con modifiche si era detto mancante certamente (nella fattispecie astratta) la correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

Ma si era altresì richiamata la giurisprudenza, anche nomofilattica, che estende(va) la nozione di flagranza a situazioni di quasi-flagranza, senza con ciò contraddire il tenore testuale della norma, in quanto l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art.382](#) c.p.p. nel definire lo stato di flagranza afferma che è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Si era detto che “inseguire”, secondo il vocabolario della lingua italiana, significa “tendere con tenacia al raggiungimento di qualcuno o di qualcosa nell'ambito di un'azione ostile o di una competizione”.

Perciò non si insegue solamente correndo dietro l'autore del reato, ma si insegue procedendo in una data direzione, secondo uno o più punti di riferimento, al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa.

Né in alcun modo la norma prevede che l'autore del reato debba essere stato visto dalla polizia giudiziaria, né che il reato sia avvenuto sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria, limitandosi invece a stabilire che **l'inseguimento deve avvenire subito dopo il reato**: dicitura che sarebbe stata del tutto superflua ove il legislatore avesse limitato l'azione al mero "correre dietro a chi fugge", azione che inevitabilmente è immediata rispetto alla commissione del reato.

Ne deriva che la novella normativa (quella d'urgenza poi convertita con modifiche) - che considera(va) comunque in stato di flagranza ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 382](#) c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto – ***non si scontra(va) frontalmente con il senso della 'flagranza' per come intesa dalla law in action*** e cioè dal formante giurisprudenziale, accogliendone l'orientamento pratico e così **rafforzando le misure di protezione a beneficio dei soggetti sanitari o para sanitari esposti.**

Ne deriva che la legge di conversione ha escluso una interpretazione per così dire autentica della normativa, senza che peraltro cessi di aversi tale ermeneusi pur in assenza della parte espunta, sol che si segua il solco tracciato dal diritto vivente.

Copyright © - Riproduzione riservata

L. 18 novembre 2024, n. 171 – G.U. n. 276 del 25 novembre 2024

Grazie per aver espresso la tua preferenza

—

Gai già dato la tua preferenza

—

Il servizio è riservato agli utenti registrati

—

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli abbonati

—

Abbonati a a euro 9,90 al mese

(1 anno € 118,80)

[Attiva](#)

Sei già abbonato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer